N. 00145/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00304/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 304 del 2015, proposto da:
- Patrizia Oriente, rappresentata e difesa dall'avv. Lucia Liberatore, con domicilio eletto presso Marco De Benedictis in Pescara, Via Ragazzi del '99, 12;
- Federico Liberatore, rappresentato e difeso dall'avv. Lucia Liberatore, con domicilio eletto presso Marco De Benedictis in Pescara, Via Ragazzi del 99, 12;

contro

Comune di San Salvo, rappresentato e difeso dall'avv. Donatella Aquilano, con domicilio eletto presso Tar Pescara Segreteria in Pescara, Via Lo Feudo 1;

per l'annullamento

dell'ordinanza n. 8/2015 del 30/06/2015 con la quale il Sindaco del Comune di San Salvo ha stabilito la durata, gli orari e i limiti da rispettare per ciò che concerne le emissioni sonore e lo svolgimento di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico; nonché di tutti gli atti ad essa presupposti e/o connessi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Salvo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2016 il dott. Massimiliano Balloriani e uditi l'avv. Lucia Liberatore per la parte ricorrente e l'avv. Vincenzo Mastrangelo, su delega dell'avv. Donatella Aquilano, per l'Amministrazione resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.1. - La proprietaria di una villetta sita all'interno del complesso denominato "villaggio helios", nonché l'amministratore del medesimo **condominio**, impugnano l'ordinanza del Sindaco di San Salvo con la quale "*nelle more della redazione ed approvazione di un più complessivo regolamento che disciplini la presente materia, a far data dal di odierno al 30 settembre e per gli anni successivi dal 1 giugno al 30 settembre e fino a revoca della presente*" vengono dettati i livelli sonori massimi e gli orari delle manifestazioni che prevedono l'uso di apparecchi acustici di intrattenimento.

Detti immobili confinano con un piazzale sul quale l'Amministrazione ha installato un palco destinato a esibizioni serali di gruppi musicali, che nel corso del 2015 sarebbero avvenute ininterrottamente tutte le sere dal mese di luglio sino al mese di settembre, sino a tarda notte, con nocumento al godimento degli immobili e al diritto alla salute.

1.2. - All'udienza del 11 marzo 2016 la causa è passata in decisione.

2.1.- Innanzitutto deve essere dichiarato il difetto di legittimazione dell'amministratore del**condominio**, atteso che non risulta agli atti alcuna specifica delibera assembleare di autorizzazione ad intraprendere il presente giudizio (cfr. Cassazione, sentenza n. 4944 del 2013).

2.2. - E' infondata poi l'eccezione sull'incompletezza del contraddittorio, atteso che, anche se l'ordinanza in esame fosse qualificabile come contingibile ed urgente, non implicherebbe la legittimazione passiva necessaria del Ministero dell'Interno, avendo quest'ultimo un interesse immediato e diretto solo in caso di azione risarcitoria, mentre la fase processuale di mero annullamento dell'atto riguarda esclusivamente il Sindaco, che resta organo distinto dallo Stato anche nell'esercizio di poteri in qualità di ufficiale di Governo (cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 4448 del 2007; Tar Molise, sentenza n. 124 del 2009); e nel caso di specie non risultano proposte domande risarcitorie.

Peraltro, è la stessa Amministrazione a negare che l'atto adottato sia un'ordinanza contingibile ed urgente (come contraddetto dalla sua stessa durata pluriennale), richiamando il potere ordinario di cui all'articolo 50 comma 7 del d.lgs. n. 267 del 2000.

2.3. - Il ricorso poi non può essere dichiarato tardivo, poiché il 15 ottobre 2015 è la data in cui l'ufficiale giudiziario ha spedito il ricorso con R/R e non quella di consegna all'ufficiale giudiziario, che secondo la ricorrente, non più contestata sul punto dall'Amministrazione nell'ultima memoria, è avvenuta invece il 12 ottobre 2015.

2.4. - E' altresì infondata l'eccezione di difetto di interesse per mancata impugnazione di vari atti amministrativi precedenti, atteso che risulta correttamente impugnato solo il provvedimento che ha da ultimo inciso in via immediata e diretta l'interesse alla quiete e alla salute della ricorrente.

2.5. - Così come è infondata l'eccezione di inammissibilità per mancata notifica ad almeno uno dei controinteressati, atteso che non si rinvengono soggetti facilmente individuabili e dotati di un interesse contrario specifico e differenziato.

2.6. - Infine, il provvedimento impugnato ha valenza pluriennale, sicchè non è inefficace ma ha un'efficacia ciclica e quindi è ben giustificato l'interesse della

ricorrente ad agire per tempo onde evitare che viceversa il giudizio intervenga quando la lesione si è già verificata.

3. - Sgombrato il campo dalle numerose eccezioni di rito, e passando finalmente al merito della questione, il Collegio osserva che, ai sensi dell'articolo 50 comma 7 del d.lgs. n. 267 del 2000, richiamato nel provvedimento impugnato, "*Il sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonchè, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti*".

Nel caso di specie, viceversa, il Comune resistente ha adottato un vero e proprio regolamento (di durata indeterminata e a carattere generale e astratto) in materia di disciplina dei limiti di rumorosità e di durata delle manifestazioni che prevedano l'uso di sorgenti sonore e che "*si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente nello stesso sito*"; cioè sulla disciplina dei limiti sonori e di durata delle cd. "*manifestazioni a carattere temporaneo*" (cosi la delibera della GR Abruzzo n. 770 del 2011, che a pag. 4 par. 2.2. che reca appunto le medesime tabelle rappresentate nel provvedimento impugnato).

Ciò premesso, ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della legge regionale n. 23 del 2007, "*Nell'ambito dei regolamenti previsti all'art. 2, comma 6, i Comuni possono prevedere norme che disciplinano lo svolgimento di attività temporanee sul proprio territorio, tenendo conto dei criteri indicati ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo*"; e ai sensi del richiamato comma 6 dell'articolo 2 "*I Comuni, ai sensi dell'art. 6, comma 2, L. 26 ottobre 1995, n. 447, adeguano i regolamenti locali di igiene e sanità, di polizia municipale, edilizio, prevedendo apposite norme di tutela contro l'inquinamento acustico, nel rispetto della normativa statale e regionale vigente*".

Ne consegue che la disciplina degli orari e dei limiti di impatto acustico massimo delle manifestazioni sonore di carattere temporaneo – che è cosa diversa dalla disciplina degli orari dei pubblici esercizi – può essere solo oggetto di veri e propri regolamenti e infatti deve essere inserita nei "*regolamenti locali di igiene e sanità, di polizia municipale, edilizio*".

E' appena il caso di ricordare a proposito che la competenza generale in materia di regolamenti spetta al Consiglio comunale e non del Sindaco, in virtù dell'articolo 42 comma 1 lett. a) del d.lgs. n. 267 del 2000 (cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 5287 del 2014).

Di qui la fondatezza della censura, assorbente di incompetenza del Sindaco.

Tra l'altro nello stesso provvedimento impugnato è dato leggere l'inciso "*nelle more della redazione ed approvazione di un più complessivo regolamento che disciplini la materia*", e come noto il Sindaco non può derogare alle competenze del Consiglio comunale salvo i casi di contingibilità ed urgenza (cfr. Tar Catanzaro, sentenza n. 2139 del 2007), requisiti che nel caso di specie non si rinvengono, non essendo neanche richiamati dall'Amministrazione ed avendo il provvedimento una durata pluriennale.

Del resto, anche nella relazione al piano di classificazione acustica di cui alla delibera di C.C. n. 84 del 2009, così come riportata a pag. 10 della memoria del 2 febbraio 2016 dell'Amministrazione resistente, è rimandato ad uno "*specifico regolamento per lo svolgimento delle attività temporanee*" il compito di fissare dei "*limiti temporali e relativi limiti acustici, a tutela della popolazione esposta*".

3.1. - E' bene poi evidenziare che, sempre in virtù della richiamata disciplina di cui alla legge regionale n. 23 del 2007, i Comuni nell'adottare la disciplina regolamentare in questione devono rispettare tra l'altro i criteri fissati dalla Giunta regionale per le modalità di rilascio delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperte

al pubblico, che comportino l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi; criteri che nel caso di specie sono stati appunto fissati dalla GR con la delibera n. 770 del 2011.

Quest'ultima, con il provvedimento impugnato, è stata derogata dal Sindaco con riferimento ai limiti orari di cessazione degli eventi, che nell'abitato sono stati spostati dalle ore 24.00 alle ore 1.30 e nelle zone limitrofe dalle 24.00 alle 2.30 o alle 3.00 (a seconda del mese del periodo estivo).

Ciò premesso, come stabilito nel regolamento di cui alla GR n. 770 del 2001, che in virtù della legge regionale n. 23 del 2007 costituisce una fonte sovraordinata rispetto ai regolamenti attuativi comunali sulla materia, detti parametri hanno valore indicativo e "*sarà cura dei Comuni fissare tali parametri in sede di singola autorizzazione o mediante appositi regolamenti*…" ma in ogni caso "*al di fuori degli orari indicati devono comunque essere rispettati i limiti di cui al DPCM 14/11/1997*".

La tabella presente all'allegato 3 a detto decreto, con riferimento alla classe IV di destinazione del territorio (nella quale, come sostenuto dall'Amministrazione – cfr. pag. 9 della memoria del 2 febbraio 2016 del Comune resistente – rientrano gli immobili dei ricorrenti), prevede i seguenti limiti assoluti di emissione in DB: "*diurno (dalla 6.00 alle 22.00) 65 e notturno (dalle 22.00 alle 6.00) 55*".

Ne consegue che il provvedimento impugnato, quantomeno nell'autorizzare nelle ore notturne valori ben superiori a quelli previsti dal dpcm 14/11/1997 e in deroga agli orari previsti dalla delibera di GR n. 770 del 2007, oltre a essere illegittimo per incompetenza del Sindaco lo è anche per contrasto con tale ultima delibera, per le ragioni testè illustrate.

4. – Le spese seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con riferimento al Comune resistente e alla ricorrente Oriente Patrizia; sono compensate tra le parti riguardo all'azione del ricorrente Liberatore Federico, estromesso per difetto di legittimazione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, previa estromissione dal giudizio di Liberatore Federico, lo accoglie secondo quanto indicato in motivazione.

Condanna il Comune resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva di euro 2.000, oltre iva, cpa, contributo unificato e accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2016 con l'intervento dei magistrati:

Michele Eliantonio, Presidente

Alberto Tramaglini, Consigliere

Massimiliano Balloriani, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE **IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/04/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)